

04 dicembre 2024

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELIBERA 232/2024 DEL 04 DICEMBRE 2024

ARTICOLO 1º

Al fine di consentire ai Soci un convegno quieto e morale e la possibilità di intrattenersi nei locali della Società, è istituito un servizio bar e ristorante a prezzi controllati. Inoltre è consentito l'acquisto di vino presso la stessa cantina della Società.

ARTICOLO 2°

I Soci hanno l'obbligo di attenersi alle direttive del Consiglio di Amministrazione in ordine al buon andamento della Società ed al raggiungimento dello scopo sociale. Devono rispetto ai Consiglieri, al dispensiere ed a tutti coloro che prestano la propria attività o la propria collaborazione nella Società.

ARTICOLO 3°

Ove un Socio si rendesse responsabile di azioni riprovevoli, commettendo atti, pronunziando parole che ledano l'onorabilità o il decoro della Società, dei Consiglieri o di tutti coloro che prestano attività o collaborazione o che frequentano i locali della Società, potrà essere allontanato dai locali da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, salvo i provvedimenti di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 4°

I locali della Società frequentati dai Soci e dal pubblico verranno chiusi in occasioni di festività ed in ogni altro caso secondo le consuetudini ed il calendario approntato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5°

Le sale della Società saranno disponibili per manifestazioni, riunioni e per quanto altro il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno.

ARTICOLO 6°

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i Soci possono essere diffidati per iscritto ed incorrono nelle sanzioni previste dallo Statuto qualora:

- a) Rifiutino di risarcire qualsiasi danno causato per loro fatto o colpa nei confronti della Società.
- b) Compiano azioni, proferiscano termini, nei confronti dei Consiglieri e collaboratori, lesivi del decoro e della onorabilità.
- c) Inducano Soci e/o terzi a contrastare gli interessi della Società per il raggiungimento dello scopo sociale.
- d) Si ubriachino abitualmente e arrechino turbativa e molestia nei locali della Società.
- e) Disconoscano e non si attenessero agli articoli dello Statuto e dei regolamenti.

ARTICOLO 7°

Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo precedente, i Soci potranno ricorrere al Collegio Arbitrale, come previsto dall'articolo 30 dello Statuto della Società.



ARTICOLO 8°

Il dispensiere ed ogni altro collaboratore o dipendente sono tenuti a seguire le direttive del Consiglio di Amministrazione e/o di un suo incaricato.

ARTICOLO 9°

Le chiavi delle porte di accesso ai locali ed agli uffici della Società saranno affidate al Presidente, al Vice Presidente e/o al Consigliere incaricato.

PREMESSA

Nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto per esigenze maturate nel tempo, la "Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori di Masnago" (d'ora innanzi indicata con SMS Masnago) ha elaborato una visione nuova di associazionismo mirato, in questi tempi di difficoltà economiche diffuse, a dare un sollievo indiretto Economico, di Servizi, di prestazioni Sanitarie e di Convenzioni ai soci vecchi e nuovi.

In modo completamente trasparente e senza scopi di lucro la SMS Masnago promuove, a nome dei propri soci sfruttandone la massificazione degli stessi in fase di trattativa, accordi per scontistiche e agevolazioni economiche con enti (privati o pubblici) convenzionanti appartenenti ai più svariati settori.

Il Consigli di amministrazione (d'ora innanzi CdA) si impegna, stimolando anche i soci, ad allargare il numero degli associati stessi per avere una forza contrattuale maggiore e più proficua con i convenzionanti.

Il CdA e i Soci della SMS Masnago cercheranno di coinvolgere, per aumentare il potere contrattuale e solidificare le opportunità di convenzioni, altre Persone giuridiche ed Enti collettivi (Società di Mutuo Soccorso, Cooperative, Associazioni, ETS ecc.) che potranno aderire ed associarsi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Il presente Regolamento applicativo approvato nella seduta **del CDA del 04 DICEMBRE 2024 DELIBERA 232/2024** integra il precedente Regolamento composto da 9 articoli approvato dal CdA nella seduta del 15/05/2017.

Articolo 10 - OGGETTO

Il presente Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 36 dello Statuto della SMS Masnago ad integrazione del precedente regolamento interno di 9 articoli (approvato dal CdA nella seduta del 15/05/1997) ha per oggetto (i) le modalità di accesso al rapporto mutualistico (ii) le linee guida per la realizzazione delle attività sociali

Articolo 11 – PUBBLICITÁ

L'adesione alla SMS Masnago presuppone la conoscenza e l'accettazione delle Norme dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle loro successive modifiche.

Il presente Regolamento, così come lo Statuto, sono consultabili al seguente indirizzo:

https://smscircolomasnago.it (II "Sito"), nell'area riservata ai Soci

SEZIONE SOCI

Articolo 12 – Ammissione dei Soci

Possono chiedere l'ammissione alla SMS Masnago tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i valori dell'Ente, ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti associativi, ivi inclusi i Fondi Sanitari integrativi e gli enti mutualistici secondo quando previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto. Tutte le richieste verranno valutate dal CdA della SMS Masnago, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo.



Articolo 13 - Categoria di Soci

I Soci della SMS Masnago si articolano nelle seguenti categorie (i) Soci Ordinari, persone fisiche o giuridiche ed enti (ii) Soci Onorari (iii) Soci Sostenitori (iiii) Soci Aggregati, perone fisiche o giuridiche nonché enti associativi

Articolo 14 - Soci Ordinari persone fisiche

Sono Soci Ordinari i fondatori e tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti ex art. 7 dello Statuto che abbiano chiesto l'adesione alla SMS Masnago.

14.1 - <u>I soci ordinari con iscrizione antecedente al 31/12/2024</u> partecipano alle attività dell'Ente, hanno diritto ad usufruire delle diverse prestazioni erogate dalla SMS Masnago, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali (art. 14 Statuto) e nelle modalità previste dal Regolamento.

I soci ordinari che hanno raggiunto l'esenzione dal pagamento della quota associativa (art. 10 Statuto) manterranno lo stato di esenzione, viceversa chi non lo avesse raggiunto al 31/12/2024 continuerà con il versamento della quota sino al raggiungimento delle condizioni ex art. 10 dello Statuto.

<u>I soci ordinari con iscrizione successiva al 1/01/2025</u> hanno diritto ad usufruire delle diverse prestazioni erogate dalla SMS Masnago, partecipano alle attività dell'Ente quali osservatori senza diritto di voto che verrà automaticamente acquisito dopo un'anzianità di iscrizione di almeno 6 (sei) mesi (art. 14 Statuto), e dopo almeno 1 (uno) anno potranno essere eletti alle cariche sociali (art. 14 Statuto)

14.2 - Le persone fisiche presentano richiesta di ammissione a Socio Ordinario: (i) compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione (art. 8 Statuto); (ii) pagando il Contributo associativo annuale (art. 8 Statuto) determinato dal CdA e variabile in ogni esercizio.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal CdA, ed è condizionata dall'invio del modulo per la richiesta di adesione e dal versamento dei contributi associativi come stabiliti dal CdA e con le modalità definite nel presente Regolamento.

La data della prima richiesta di adesione alla SMS Masnago decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

Il CdA una volta accettata la domanda di ammissione provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio all'interno della propria banca dati (Libro dei Soci) in base alla corrispondete tipologia indicata nel precedente art. 13.

Il CdA nel caso di mancata accettazione della domanda di ammissione deve entro 60 giorni motivare la delibera di eventuale rigetto della predetta domanda e comunicarla agli interessati i quali avranno 60 giorni dalla comunicazione di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La mancata accettazione della richiesta di adesione comporta la restituzione a mezzo bonifico bancario, degli importi dei contributi eventualmente versati.

Articolo 15 – Soci Ordinari diverse dalle persone fisiche

Possono altresì richiedere l'ammissione alla SMS Masnago quali Soci ordinari (i) le persone giuridiche ed enti (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Fondi sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Integrativa, Sindacati, CRAL, Società di Mutuo Soccorso) a condizione che operino in rappresentanza dei lavoratori e pensionati aderenti, che assumeranno la qualifica di "iscritti beneficiari" a condizione che i membri persone fisiche di gueste siano "iscritti beneficiari" delle prestazioni rese dalla SMS Masnago.

La domanda di iscrizione è presentata (i) compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione (ii) pagando il Contributo associativo annuale (art. 19 Regolamento) determinato dal CdA in base al numero degli "iscritti beneficiari" e variabile in ogni esercizio.

Assumeranno la qualifica di "iscritti beneficiari" i rappresentanti dei soci ordinari (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Fondi sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Integrativa, Sindacati, CRAL, Società di Mutuo Soccorso).



Il Socio, per i loro rappresentanti, indica le prestazioni mutualistiche erogate dalla SMS Masnago, provvedendo al versamento per gli "iscritti beneficiari" del contributo di base ed aggiuntivo nella misura annualmente stabilita dal CdA, anche in rate ove previsto e con i criteri indicati.

La SMS Masnago, in virtù di specifiche esigenze manifestate dal socio ordinario, mette a disposizione degli "iscritti beneficiari" prestazioni "ad hoc", previa formalizzazione di una dettagliata richiesta scritta a cui dovrà necessariamente conseguire una formale accettazione.

15.1 - Si definiscono "iscritti beneficiari" coloro che non rivestono la qualifica di soci ordinari e beneficiano delle prestazioni della SMS Masnago.

La messa a disposizione delle prestazioni a favore degli "iscritti beneficiari" è in ogni caso subordinata (i) al corretto pagamento da parte del Socio Ordinario (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Fondi sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Integrativa, Sindacati, CRAL, Società di Mutuo Soccorso) dei relativi contributi (ii) alla informativa dei dati personali e delle prestazioni richieste sottoscritta dagli "iscritti beneficiari", da raccogliere a cura del socio ordinario (iii) al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali degli "iscritti beneficiari" da raccogliere dal socio ordinario.

Articolo 16 - Soci Onorari

Sono coloro che per particolari meriti e/o attraverso la propria adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della SMS Masnago.

Trattasi di qualifica puramente onorifica, non sono tenuti al versamento di alcun contributo, possono intervenire in assemblea ma sono privi di diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali e non hanno diritto ad accedere alle convenzioni, salvo che non appartengano anche ad altre categorie di soci che hanno tali attribuzioni.

Articolo 17 - Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, di beni e servizi, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali della SMS Masnago. Il Presidente interloquisce con i soci sostenitori per diffondere la cultura mutualistica e raccogliere contributi per il raggiungimento degli scopi sociali, attraverso la promozione di iniziative periodiche.

Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in favore della SMS Masnago versando i contributi associativi dovuti.

Non possono beneficiare delle convenzioni e intervenire in assemblea; sono privi del diritto di voto e non possono essere eletti negli organi sociali.

Qualora il CdA lo ritenga opportuno, può approntare delle condizioni di trattamento associativo personalizzato per il Socio Sostenitore.

Articolo 18 - Soci Aggregati

Sono soci aggregati le persone giuridiche ed Enti collettivi (Società di Mutuo Soccorso, Cooperative, Associazioni, ETS ecc.) che chiederanno di aggregarsi alla SMS Masnago secondo le linee guida dello Statuto. Il loro accoglimento servirà solo ed esclusivamente per aumentare il numero totale delle persone fidelizzabili e di conseguenza il potere di trattativa con gli enti convenzionanti. Le Persone giuridiche e/o Enti Collettivi aggregate gestiranno in modo indipendente i propri soci salvo diversamente concordato in modo scritto ed ufficiale con la SMS Masnago.

Art. 19 - Quota associativa

L'iscrizione alla SMS Masnago ha sempre durata annuale con decorrenza 1° gennaio e scadenza 31 dicembre dello stesso anno.

La quota associativa annuale dovrà essere versata entro e non oltre il 31 Gennaio di ciascun anno e che CON **DELIBERA CDA DEL 04/12/2024 DELIBERA 231/2024** è fissata in € 10.00 per i soci che risultano iscritti al 31/12/2024, mentre è fissata in € 20.00 per i soci che risulteranno iscritti a partire dal 01 Gennaio 2025.



L'eventuale aumento della quota associativa, per l'anno successivo a quello corrente, dovrà essere deliberato dal CdA e comunicato ai soci entro 30 novembre.

Articolo 20 – Tessera di riconoscimento associativa

Ogni anno al Socio verrà trasmessa la tessera associativa che riporterà il numero progressivi di associazione, l'anno di validità, oltre a Nome Cognome e tipo di associato.

Articolo 21 – Perdita del diritto alle prestazioni per morosità e sospensione della qualifica di Socio

Per il Socio che non ottempera al tempestivo versamento della quota entro il termine previsto (art. 19) il vincolo sociale verrà sospeso. In caso di sospensione, il socio non avrà alcun diritto all'accesso ad alcuna convenzione che la SMS Masnago mette a disposizione per i propri soci.

La quota versata oltre il termine previsto sarà oggetto di valutazione del CdA che delibererà sulla possibilità di accettazione del tardivo rinnovo da parte del socio con la conseguente possibilità di beneficiare delle convenzioni.

Durante il periodo di sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 22 - Esclusione della qualifica di Socio

- 22.1 Il CdA può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:
 - a) Inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) Comportamenti del Socio dannosi in generale per la SMS Masnago e per il suo funzionamento;
 - c) Condanna del Socio per i delitti del libro secondo "dei delitti in particolare" del Codice penale
 - d) Morosità del Socio;
- **22.2 –** Il Socio moroso per sei mesi decade dalla qualifica di socio, perdo ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali, ma ha comunque l'obbligo di versare, a titolo di penale, la metà della quota annuale che avrebbe dovuto versare.

Potrà rientrare a far parte della SMS Masnago – previo rientro della morosità - soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove amissioni. La sua anzianità associativa verrà in questo caso computata dal giorno della sua riammissione.

Articolo 23 - Recesso

Il Socio può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviando raccomanda a/r alla sede legale della SMS Masnago o una PEC al seguente indirizzo: circolodimasnago@pec.smsmasnago,it.

La decorrenza avverrà dal primo giorno del nuovo anno solare

LINEE GUIDA DELLE ATTIVITÁ SOCIALI

Articolo 24 – Convenzioni (convenzionati privati e/o pubblici)

La SMS Masnago si impegna a stipulare convenzioni con Enti, Strutture Sanitarie, Strutture commerciali, Artigianali, Industriali e di Servizi (di seguito "convenzionati") dei più disparati settori che - riconoscendo



l'impegno Sociale della SMS Masnago e degli enti associati di cui in premessa - offrono scontistiche economiche e/o forniscono servizi agevolati ai soci appartenenti.

- a) I convenzionanti saranno scelti dal CdA secondo criteri di affidabilità, presenza reali sul territorio, onestà, trasparenza e rispetto della legge Italiana inconfutabili.
- b) Potranno essere segnalate in forma scritta dai soci stessi per l'analisi e approvazione di idoneità del CdA SMS Masnago
- c) verranno ammessi ai nostri Soci secondo trattative e contratti in forma privata (concordati bilateralmente) con la SMS Masnago rinnovabili tacitamente ogni anno solare.
- d) La SMS Masnago non ha scopi di lucro nei confronti degli enti convenzionanti: unico scopo è quello di dare un servizio ed un sollievo economico, in questo momento difficile e generalizzato, ai propri associati.
- e) Per motivi vari giustificati entrambe le parti, dopo trattativa e/o comunicazione alla controparte, potranno recedere al termine di ogni anno solare.
- f) Le convenzioni che verranno offerte ai soci saranno visibili sul sito https://smscircolomasnago.it in "area riservata" con accesso gestito da password (emessa dalla SMS Masnago e non modificabile) personale per ogni socio. Nessun dato sensibile o informazione sui vantaggi offerti ai Soci sarà visibile pubblicamente se non in modo generalizzato e/o nominandolo fra gli enti convenzionanti e disponibili per i Soci.
- g) La SMS Masnago si impegna a gestire nel modo più corretto e trasparente, nel proprio sito in area riservata, le condizioni attive e la loro funzionalità ed offerte.
- h) Gli elenchi dei Soci che possono beneficiare delle convenzioni verranno forniti ai convenzionanti secondo modalità personalizzabili.

Articolo 25 - Accesso alle informazioni delle convenzioni

I Soci che accedendo all' "area riservata" sul sito https://smscircolomasnago.it potranno visionare gli enti erogatori e le condizioni offerte.

Ai soci ordinari, ai soci convenzionati e ai soci ordinari/convenzionati verrà trasmessa una password di accesso (non modificabile dal Socio stesso) che non verrà cambiata se non per esigenze di gestione e/o di privacy.

Ai soci inadempienti alle direttive previste dallo Statuto Sociale e dal presente regolamento interno verrà inibito l'accesso alla sopracitata zona informativa delle convenzioni.

Articolo 26 - Resoconto all'assemblea ordinaria annuale soci

Il CdA è tenuto a presentare all'assemblea annuale dei soci la situazione di avanzamento del sistema convenzioni, a recepirne gli eventuali suggerimenti migliorativi, a considerare eventuali richieste correttive e a sottoporre ad approvazione con voto palese (art.16 Statuto) il consenso della conduzione di questo progetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Modifiche al regolamento

Il CdA può sempre, in funzione alle esigenze mutate o neonate o per esigenze di evoluzione migliorativa, intervenire aggiungendo e/o modificando gli articoli del presente regolamento

Articolo 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto e le delibere dell'Assemblea dei soci e del CdA